

In relazione all'autorizzazione  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari amministrativi e contabili

Interventi nel Parco

Pianificazione territoriale

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente autorizzazione dirigenziale viene  
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito  
internet del Parco

([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)),  
a partire dal giorno indicato nello stesso  
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



**Parco Regionale delle Alpi Apuane**  
**Settore Uffici Tecnici**

**NULLA OSTA DEL PARCO**

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di  
cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 e di pronuncia di  
valutazione di incidenza di cui al Titolo III della Legge regionale  
19 marzo 2015 n. 30.

**n. 37 del 06 novembre 2024**

**Richiedente: Azienda Agricola "Il Paesaggio" S.n.c.**

**Comune: Stazzema (LU)**

**Oggetto: Intervento di taglio boschivo di diradamento,  
recupero del paesaggio agricolo, rimessa a  
coltivazione e realizzazione di pista temporanea in  
località Pomeziana - San Rocchino.**

**Il Responsabile del Settore Uffici Tecnici**

**In riferimento** alla richiesta, pervenuta al Parco in data  
20.06.2024 al n. 2760, dall'Unione dei Comuni della  
Versilia, relativa all'intervento di taglio boschivo di  
diradamento, recupero del paesaggio agricolo, rimessa a  
coltivazione e realizzazione di pista temporanea in località  
Pomeziana – San Rocchino del Comune di Stazzema;

**Preso atto** che l'intervento in oggetto ricade all'interno  
dell'area Parco in "Zona C – di protezione" come  
identificata dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane  
approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo  
dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché  
all'interno della ZSC Monte Croce - Monte Matanna  
IT5120012 e della ZPS - Praterie primarie e secondarie  
delle Apuane IT 5120015;

**Vista** la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione  
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi  
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

**Vista** la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la  
conservazione e la valorizzazione del patrimonio  
naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r.  
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.  
10/2010";

**Vista** la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge  
forestale della Toscana";

**Visto** il D.M. 17.10.2007 del Ministero dell'Ambiente e  
tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per  
la definizione di misure di conservazione relative a zone  
speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione  
speciale (ZPS) – Attuazione" con la quale sono state  
approvate misure di conservazione valide per tutte le ZPS e  
per ciascuna delle tipologie ambientali nelle quali sono state  
ripartite;

**Visto** il D.M. 24.05.2016 del Ministero dell'Ambiente con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e succ. modif;

**Verificata** la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del documento "*Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici*" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

**Visto** il parere obbligatorio formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 05.11.2024 che esprime *parere favorevole al rilascio del Nulla Osta con prescrizioni*. Inoltre raccomanda il rispetto delle seguenti condizioni d'obbligo riportate nell'allegato B della DGRT n. 13/2022 e succ. modif. ed integ. CO\_GEN\_01, CO\_GEN\_02, CO\_GEN\_07, CO\_FOR\_01, CO\_FOR\_02, CO\_FOR\_03, CO\_FOR\_04, CO\_FOR\_05, CO\_FOR\_07, CO\_FOR\_08, CO\_FOR\_09, CO\_FOR\_11, CO\_FOR\_12, CO\_FOR\_13, CO\_FOR\_14, CO\_FOR\_16, COD\_AGR\_01, COD\_AGR\_03 e COD\_AGR\_04;

**Visto** il pagamento dei diritti di istruttoria, in data 10.05.2024 pari a € 40, come stabilito dalla delibera del Consiglio direttivo n. 35;

### **DETERMINA**

di rilasciare all' **Azienda Agricola "Il Paesaggio"** S.n.c. di Lorenzi Monica, residente in Stazzema (LU), il **Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo dell'**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 e della **Pronuncia di valutazione di incidenza** di cui al Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativa all'intervento di taglio boschivo di diradamento, recupero del paesaggio agricolo, rimessa a coltivazione e realizzazione di pista temporanea in località Pomezana – San Rocchino del Comune di Stazzema (LU), come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco in data 20.06.2024 al n. 2760 con le seguenti prescrizioni:

- La realizzazione della pista temporanea d'esbosco dovrà rispettare i criteri fissati dal Regolamento Forestale pertanto l'impiego dovrà essere limitato alla durata delle operazioni colturali nel bosco e il transito dovrà essere limitato ai mezzi di servizio impiegati per la realizzazione degli interventi colturali nel bosco e per l'esbosco del legname.
- Le dimensioni della pista non dovranno superare quelle dichiarate nella relazione e l'altezza delle scarpate mediamente non dovrà essere superiore ad 1 metro o 1,5 metri nel caso di pendenze del terreno superiori al 40 per cento.
- Il tracciato indicato in cartografia deve essere riscontrabile sul terreno mediante picchetti.
- Al termine del taglio e delle operazioni ad esso connesse dovrà essere ripristinata in modo da garantirne il rapido rinsaldamento, mediante lo sbarramento al transito, il livellamento superficiale, la regolazione delle acque di scorrimento ed il trattenimento del terreno e, qualora necessario, anche con la messa in opera di traverse in legno nei tratti in maggiore pendenza, e la ricopertura con strame organico, quale fogliame e ramaglia di varia pezzatura posta a diretto contatto con il terreno.

#### **Modalità di esecuzione del taglio:**

1. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ente Parco, entro il 31 ottobre di ogni anno, le superfici che sono state oggetto d'intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento utilizzando il modulo allegato.
2. Gli interventi selvicolturali dovranno essere effettuati evitando danni significativi al novellame e alle altre piante destinate a rimanere a dotazione del bosco. Il taglio deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile, in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.
3. Sono vietati il taglio cosiddetto "a saltamacchione" ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo dei soli assortimenti commerciabili, o solo di alcuni di essi. E' fatto obbligo di procedere al taglio con

- uniformità, tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e procedendo anche alla riceppatura o alla tramarratura delle ceppaie vecchie o deperenti.
4. Dovrà essere ulteriormente rilasciata a dotazione del bosco una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito, identificata fra quelle di maggiore diametro, presenti sulla superficie interessata dal taglio.
  5. Nel corso delle operazioni di utilizzazione boschiva e di esbosco del materiale, dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi. In particolare si dovrà liberare le aree di ruscellamento da possibili ostruzioni costituite da materiale legnoso precedentemente schiantato.

**Avvertenze:**

1. Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.
2. Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata, il richiedente dovrà comunicare al Parco, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione, l'indicazione dell'eventuale superficie che non è stata oggetto di intervento, rispetto a quella autorizzata. In ogni caso entro il suddetto termine andrà comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.
3. Il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.

**di stabilire** alla data del 31.08.2027 il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

**di ritenere** inoltre la ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

**di trasmettere** il presente atto al Richiedente a all'Unione dei Comuni di competenza;

**di inserire** il presente atto sul SIGAF di ARTEA

**di rendere** noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

**che** il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

**di dare atto** che il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongano ulteriori vincoli sull'area d'intervento;

**determina** altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

**Il Responsabile del Settore Uffici Tecnici**  
dott. for. Isabella Ronchieri